

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio di redazione del P.F.T.E. e relative prove ed indagini sui terreni, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, da redigere e restituire in modalità BIM, nonché di supporto al RUP per la supervisione ed il coordinamento della progettazione esecutiva, finalizzati all'intervento di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria dell'immobile denominato ex Palazzina R.U.N.A., sito in Rieti, in Via Marco Curio Dentato n.100_Scheda RIB0192, per adibirlo ad alloggi di servizio dell'Arma dei Carabinieri, nell'ambito degli Interventi per la Ricostruzione Post-Sisma Centro Italia D.L. 189/2016 .

DISCIPLINARE DI GARA

CUP G15G22000020001

CIG A0113C427C

CPV: 71250000-5

PREMESSE

Con determina a contrarre prot. n.10600 del 22/09/2023, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di redazione del P.F.T.E. e relative prove ed indagini sui terreni, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, da redigere e restituire in modalità BIM, nonché di supporto al RUP per la supervisione ed il coordinamento della progettazione esecutiva, finalizzati all'intervento di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria dell'immobile denominato ex Palazzina R.U.N.A., sito in Rieti, in Via Marco Curio Dentato n.100_Scheda RIB0192, per adibirlo ad alloggi di servizio dell'Arma dei Carabinieri, nell'ambito degli Interventi per la Ricostruzione Post-Sisma Centro Italia D.L. 189/2016, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 23 giugno 2022 recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi» ed al D.M. 7 marzo 2012, in G.U. n. 74 del 28 marzo 2012 recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento».

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il Sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Sistema) accessibile all'indirizzo www.acquistinrete.it. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e con applicazione, ai sensi dell'art. 108 commi 2 e 5 del D.Lgs. 36/2023 - del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, secondo un prezzo fisso e criteri di valutazione qualitativi, atteso quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del Codice, e dalla L. n. 49/2023, recante le "*Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*", e tenuto conto della delibera ANAC n. 343 del 20 luglio 2023 e della nota DSP prot. n. 20601 del 31/08/2023.

In base all'art. 32 del DL n. 189/2016 e all'art. 4 dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, stipulato dal Commissario alla ricostruzione unitamente all'Anac in data 21.07.2023, divenuto efficace in data 24.07.2023, quest'ultima Autorità ha la facoltà di effettuare controlli a campione sugli atti afferenti all'affidamento in oggetto.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione della data di pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento del servizio è Rieti (RI) [codice NUTS ITI42].

Tenuto conto della natura del presente affidamento, non è possibile procedere alla suddivisione dell'appalto in lotti.

Il codice CIG attribuito alla procedura è **A0113C427C** il codice CUP è **G15G22000020001**.

La gara telematica, che si terrà il giorno 25/10/2023 alle ore 15:00, è stata indetta mediante bando pubblicato sulla G.U.R.I. numero 111 del 25/09/2023 – Contratti Pubblici, sul profilo del committente www.agenziademanio.it, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e delle

Mobilità sostenibili, nonché inviato all'Osservatorio dei Contratti Pubblici con indicazione degli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In applicazione dell'art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili (già Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) del 2 dicembre 2016, le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale¹, dovranno essere rimborsate all'Agenzia del Demanio dagli aggiudicatari entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Laura Valentini.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 IL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara - ivi comprese le Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione (di seguito Regole) - in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Sistema.

L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalle Regole;

In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

¹ Le spese di pubblicazione del bando sulla GURI sono indicativamente pari a € 1.338,08 (euro milletrecentotrentatre/08) IVA esclusa. Si precisa che i costi di pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sulla GURI verranno comunicati prontamente all'aggiudicatario.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della normativa vigente.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nelle Regole che costituiscono parte integrante del presente disciplinare (All. VIII), anche se non materialmente allegate e consultabili sul sito https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle Regole.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;

- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/ 1 4;
 - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere, previa apposita Registrazione, al Sistema.

La Registrazione deve essere necessariamente effettuata da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella di registrazione. La registrazione al Sistema deve essere richiesta - necessariamente - da almeno un soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

All'esito della Registrazione viene rilasciata al soggetto che ne ha fatto richiesta una user id e una password (d'ora innanzi anche "account"). L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.

Il titolare dell'account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement.

L'account creato in sede di registrazione è necessario, fermo quanto successivamente specificato, ai fini dell'identificazione per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. Per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale intende operare. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico registrato.

L'identificazione può avvenire alternativamente o congiuntamente:

1. mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero a i sensi del Regolamento eIDAS;
2. tramite l'account rilasciato in fase di registrazione;
3. mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it

1.4 GESTORE DEL SISTEMA

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è la l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Lazio, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”).

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) capitolato speciale e relativi allegati;
- c) disciplinare di gara e i seguenti allegati:
 - I. domanda di partecipazione;
 - II. documento di gara unico europeo;
 - Il *bis* Tabella di riepilogo requisiti professionali
 - III. dichiarazione integrativa al documento di gara unico europeo;
 - IV. patto di integrità
 - V. informativa sulla privacy
 - VI. schema di contratto
 - VII. BIMSO-Offerta di gestione informativa OGI;
 - VIII. Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione- Giugno 2023
 - IX. Partecipazione nuove gare.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, e sul Sistema nella sezione “documentazione di gara”.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro le ore 12:00 del giorno 12/10/2023**, in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti denominata “richieste di chiarimenti”, previa registrazione al Sistema stesso.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **entro il giorno 17/10/2023**, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul Sistema nella sezione “documentazione di gara” e sul sito istituzionale. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del Sistema o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite il Sistema e sono accessibili nell'“Area comunicazioni”. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
- b) all'esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;

avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del d.lgs. n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso il Sistema e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio, al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala, e al sorteggio di cui al successivo par. 21, avvengono presso il Sistema.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto in considerazione della natura del presente affidamento.

Il presente appalto ha per oggetto **l'affidamento del servizio di redazione del P.F.T.E. e relative prove ed indagini sui terreni, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, da redigere e restituire in modalità BIM, nonché di supporto al RUP per la supervisione ed il coordinamento della progettazione esecutiva, finalizzati all'intervento di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria dell'immobile denominato ex Palazzina R.U.N.A., sito in Rieti, in Via Marco Curio Dentato n.100_Scheda RIB0192, per adibirlo ad alloggi di servizio dell'Arma dei Carabinieri, nell'ambito degli Interventi per la Ricostruzione Post-Sisma Centro Italia D.L. 189/2016**, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 23 giugno 2022 recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi» ed al D.M. 7 marzo 2012, in G.U. n. 74 del 28 marzo 2012 recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento».

In particolare, il servizio richiesto prevede l'esecuzione delle seguenti attività, per il cui dettaglio si rimanda sempre al Capitolato Tecnico Prestazionale:

FASE A

Indagini e prove di laboratorio preliminari alla progettazione: la prestazione comprende la programmazione ed esecuzione di prove, sondaggi e indagini funzionali alla caratterizzazione dei suoli con relativo Cronoprogramma. La prestazione comprende:

- **redazione del “Piano di indagini”** per le indagini geologiche e la caratterizzazione geotecnica a supporto della progettazione;
- **esecuzione delle prove e dei sondaggi relative a tutte le indagini preliminari necessarie** (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: indagini geologiche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, verifica presenza sottoservizi, verifica preventiva presenza ordigni bellici ecc.).
- **realizzazione di rilievo topografico** del lotto di terreno oggetto di intervento e **rilievo geometrico** del fabbricato esistente.

Redazione della relazione geologica redatta ai sensi del combinato disposto dell'art.23 comma 3 e dell'art. 216 comma 4 del Codice Appalti in conformità alle prescrizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III del D.P.R. 207/10 e del paragrafo 6.2 delle NCT2018;

Redazione della verifica preventiva dell'interesse archeologico completa di relazione.

Redazione degli studi di dimensionamento propedeutico al PFTE, consistente in Relazioni, elaborati grafici, calcolo sommario della spesa e quadro economico di carattere preliminare.

FASE B

Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE)

Tale servizio consiste nella redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE), con la **finalità di ottenere un edificio sicuro sismicamente, dotato di finiture ed impianti di uso comune**. La progettazione deve essere finalizzata al conseguimento del miglior rapporto tra costi e benefici per l'ente proprietario e per tale scopo è prevista una fase propedeutica di dimensionamento, da eseguirsi sulla base delle prime risultanze provenienti dalle attività di indagine e rilievo. I dimensionamenti propedeutici sono perciò da considerarsi vincolanti al pari delle indagini e dei rilievi per l'impostazione del livello successivo di progettazione, e forniranno gli elementi e le misure da adottarsi per la verifica e controllo del quadro esigenziale dell'Amministrazione futura usuaria dell'immobile e dei costi correlati al finanziamento.

FASE C

Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva

Tale servizio consiste nell'attività di assistenza e supporto al RUP nella fase successiva di redazione del progetto esecutivo ad opera dell'Operatore Economico, in Appalto Integrato, dei servizi tecnici di progettazione e della realizzazione dell'opera.

Nello specifico l'incarico in questione riguarda i seguenti punti salienti:

- a) *la predisposizione degli elaborati progettuali* per il progetto di *fattibilità tecnica ed economica* ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e al relativo allegato I.07;
- b) *l'attività di gestione informativa* (B.I.M. - Building Information Modeling) le cui specifiche tecniche per ognuna delle attività da eseguire sono indicate nella “BIMMS - Linea Guida per la produzione informativa” e nelle Specifiche Metodologiche BIMSM allegate al Capitolato Tecnico Prestazionale;

- c) *il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione* che comprende le attività e le responsabilità definite e attribuite dal D. Lgs. 81/2008 s.m.i. alla figura l'espletamento di tutte propriamente detta, con particolare riguardo alla verifica sull'applicazione delle condizioni di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri, al fine di ridurre i rischi di incidente, all'accertamento dell'idoneità dei piani operativi di sicurezza e alla garanzia dell'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, nonché al raccordo delle informazioni e delle reciproche attività delle imprese. L'incarico dovrà essere espletato nei termini e nei modi indicati dalla vigente legislazione in materia di contratti pubblici e in materia sismica. Il medesimo incarico comprende, oltre alle attività sopraindicate, anche il coordinamento tra le attività svolte dall'impresa esecutrice e le attività propedeutiche e logistiche direttamente connesse all'esecuzione dei lavori;
- d) *il Supporto al RUP per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva* che sarà successivamente affidata in appalto integrato;
- e) la predisposizione dei documenti periodici da fornire al Responsabile Unico del Procedimento, con cadenza mensile, che registrino l'avanzamento dei lavori;

Si ribadisce che l'oggetto della prestazione, relativa alla progettazione di Fattibilità tecnica ed economica meglio dettagliata nel capitolato tecnico prestazionale, è comprensiva della redazione di ogni elaborato necessario per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni da parte degli Enti competenti e di tutto quanto necessario per rendere il progetto approvabile, appaltabile e, quindi, cantierabile.

In particolare, il suddetto PFTE redatto ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. n. 36/2023, è da redigere per le finalità di cui all'Ordinanza n. 27 del 14 ottobre 2021 e ss.mm.ii. per essere sottoposto alla Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 5 della stessa, ovvero ai fini dell'acquisizione dei pareri necessari da parte degli enti invitati alla stessa.

Ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. 36/2023, il PFTE sarà messo a base di gara per l'affidamento in appalto integrato della progettazione esecutiva e successiva esecuzione dei lavori.

In ragione di quanto previsto dall'art. 68 co. 2 del Codice, si evidenzia che il servizio richiesto prevede l'esecuzione delle seguenti attività:

Prestazione Principale:

- *progettazione di fattibilità tecnica ed economica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e Supporto al RUP per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva per la categoria principale E.20 per un importo complessivo di € 56.843,05;*

Prestazione secondaria:

- *progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e Supporto al RUP per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva per la categoria secondaria S.03 per un importo complessivo di € 33.103,85;*

- *progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e Supporto al RUP per la supervisione e coordinamento*

della progettazione esecutiva per la categoria secondaria IA.01 per un importo complessivo di € 5.960,00;

- progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e Supporto al RUP per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva per la categoria secondaria IA.02 per un importo complessivo di € 5.960,00;

- progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e Supporto al RUP per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva per la categoria secondaria IA.03 per un importo complessivo di € 13.988,87;

- esecuzione di tutte le indagini, le analisi e le prove necessarie per l'espletamento dei servizi di cui ai punti precedenti per un importo complessivo di € 5.286,88.

Il valore complessivo stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 è pari ad **€ 164.304,90 (centosessantaquattromilatrecentoquattro/90)** oltre IVA ed oneri come per legge, distinto in **€ 136.920,75 (euro centotrentaseimilanovecentoventi/75), per i servizi di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, compresi l'esecuzione di tutte le analisi, le indagini e le prove necessarie per l'espletamento del servizio di redazione del PFTE, nonché per l'attività di Supporto al RUP per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva e l'importo di € 368,85 (euro trecentosessantotto/85)** per costi della sicurezza, ed **€ 27.384,15 (euro ventisettemilatrecentottantaquattro/14)** per l'eventuale variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.

Considerato che il servizio è di natura intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D. Lgs. 81/2008, gli stessi sono stati stimati per un importo pari al 7,5% dell'importo delle sole indagini, prove e sondaggi. La Manodopera è stata stimata pari al 10% del solo importo delle sole indagini, prove e sondaggi e pertanto pari a € 491,80.

Il contratto collettivo applicato è: CCNL Contratto Nazionale Edilizia Industria

L'importo complessivo dei servizi da affidare è stato individuato sulla base della stima presunta dei relativi lavori pari ad € 1.487.997,74 (euro unmilionequattrocentottantasettemila/74) oltre IVA.

La parcella professionale delle prestazioni poste a base del presente appalto è stata determinata in base alle attività da svolgere e ai relativi costi, facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 17/06/2016 nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 41 del D.lgs. 36/2023 e dall'allegato I.13 ivi richiamato.

Disciplinare di gara

ID. Opere	I.143/49 Classi e Categorie	Importo delle opere (€)	Incidenza lavori (%)	Servizi di Ingegneria e Architettura	Compenso parziale prestazioni (€)
E20	I/c	874.183,94	58,75	Progetto di fattibilità tecnico economica da redigere e restituire in modalità BIM	52.955,84
				Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione da redigere e restituire in modalità BIM	3.289,18
				Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva	598,03
S03	I/g	314.366,45	21,13	Progetto di fattibilità tecnico economica da redigere e restituire in modalità BIM	31.293,77
				Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione da redigere e restituire in modalità BIM	1.531,61
				Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva	278,47
IA01	III/a	65.360,70	4,39	Progetto di fattibilità tecnico economica da redigere e restituire in modalità BIM	5.486,69
				Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione da redigere e restituire in modalità BIM	400,49
				Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva	72,82
IA02	III/b	111.785,03	7,51	Progetto di fattibilità tecnico economica da redigere e restituire in modalità BIM	8.995,40
				Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione da redigere e restituire in modalità BIM	656,60
				Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva	119,38
IA03	III/c	122.301,62	8,22	Progetto di fattibilità tecnico economica da redigere e restituire in modalità BIM	12.957,12
				Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione da redigere e restituire in modalità BIM	945,77
				Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva	85,98
TOTALE		1.487.997,74	100,00		119.667,15
TOTALE COMPENSI PROFESSIONALI con incremento per spese e oneri accessori (€)					131.633,87

L'importo di € 119.667,15 è comprensivo dell'incremento del 10% per l'uso della metodologia BIM.

L'importo complessivo di € 131.633,87 è comprensivo dell'incremento del 10% per spese e oneri accessori, ed è al netto dell'importo per le indagini e prove geologiche di € 4.918,03 e relativi € 368,85 per oneri della sicurezza.

La prestazione relativa alla categoria E.20 è qualificata come principale, mentre quelle relative alle categorie S.03, IA.01, IA.02, IA.03 sono qualificate come secondarie.

Con riferimento alle categorie **EDILIZIA E.20** e **STRUTTURE ID S.03** si precisa che, ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 17 giugno 2016, gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera; pertanto nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Ai fini della qualificazione per la categoria **IMPIANTI ID IA01**, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alla categoria **IMPIANTI ID IA02**.

Ai fini della qualificazione per la categoria **IMPIANTI ID IA03**, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alla categoria **IMPIANTI ID IA04**.

L'importo complessivo per i servizi tecnici e di progettazione oggetto del presente appalto è articolato come segue:

PRESTAZIONE	Importo compenso prestazione (€)		Importo compenso metodologia BIM 10% (€)	Importo compenso prestazioni e in BIM (€)	Importo spese e oneri accessori 10% (€)	IMPORTO TOT (€)
Progetto di fattibilità tecnico economica da redigere e restituire in modalità BIM	99.053,96	107.738,61	10.773,86	118.512,47	11.851,25	130.363,72
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione da redigere e restituire in modalità BIM	8.684,65					
Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva	1.154,68	1.154,68	-	-	115,47	1.270,15
Indagini, prove e sondaggi sui terreni	4.918,03	5.286,88	-	-	-	5.286,88
Oneri della sicurezza	368,85					
TOT		114.180,17	10.773,86	118.512,47	11.966,72	
Importo Complessivo						136.920,75

Si riporta, nella successiva tabella, l'elenco delle prestazioni distinte per le varie fasi in cui è suddiviso il servizio:

FASE		IMPORTO (€)	IMPORTO (€)
A	A1	Rilievi, studi preliminari, Relazione geologica, Relazione geotecnica, Relazione idrologica ed idraulica, Relazione della verifica preventiva dell'interesse archeologico	19.297,90
	A2	Indagini, prove e sondaggi sui terreni	4.918,03
	A3	Oneri della sicurezza	368,85
	A4	Metodologia BIM 10% A1	1.929,79
	A5	Spese 10% (A1+A4)	2.122,77
	FASE A – TOT (A1+A2+A3+A4+A5)		
B	B1	Progetto di fattibilità tecnico economica	79.756,06
	B2	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	8.684,65
	B3	Metodologia BIM 10% A1	8.844,07
	B4	Spese 10% (B1+B2)	9.728,48
	FASE B – TOT (B1+B2+B3+B4)		
C	C1	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva	1.154,68
	C2	Spese 10% C1	115,47
	FASE C – TOT (C1+C2)		
TOT FASE A + FASE B + FASE C			136.920,75

I costi per le prove e indagini sui terreni di € 4.918,03 oltre IVA ed oneri della sicurezza da effettuare sull'area oggetto d'intervento ai sensi della vigente normativa e necessari per i servizi tecnici e di progettazione ai sensi del D.M. 17/01/2018, della Circolare 617/2009 sono stati stimati con riferimento alla circolare n° 0000484 del 05/01/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri inerente il contributo ammissibile per le prove riferibili ad edifici o aggregato oggetto delle prove, secondo cui il contributo ammissibile è di 12 €/mq IVA inclusa, con i seguenti limiti massimi:

- limite massimo per edifici ordinari 15.000 € IVA inclusa (STRU+GEO)
- limite massimo per aggregati (OPCM 3820) 20.000 € IVA inclusa (STRU+GEO)
- limite massimo per indagini sui terreni 6.000 € IVA inclusa (solo GEO)

Per le prove di cui sopra si è applicato il massimo consentito; pertanto, l'importo per le sole indagini sui terreni è pari a:

INDAGINI	IMPORTO (Iva ed oneri della sicurezza esclusi)
-----------------	---

GEO	€ 4.918,03
TOTALE	€ 4.918,03

Detti importi sono remunerativi per ogni attività e in nessun caso potranno essere addebitati alla Stazione Appaltante oneri aggiuntivi o rimborsi per spese sostenute nello svolgimento del servizio.

Detti importi sono remunerativi per ogni attività e in nessun caso potranno essere addebitati alla Stazione Appaltante oneri aggiuntivi o rimborsi per spese sostenute nello svolgimento del servizio.

Si rileva che i suddetti compensi professionali, sono stati determinati sulla scorta degli importi, suddivisi per categorie, della stima presunta dei lavori di cui al Documento di indirizzo alla progettazione prot. n.10585 del 21/09/2023.

Si specifica che anche se nella fase di PFTE gli importi delle categorie di lavori dovessero mutare, la parcella non è soggetta a modifiche.

3.1. DURATA

Il tempo massimo a disposizione per i servizi oggetto d'appalto, è definito complessivamente in **90 giorni (novanta)** naturali e consecutivi, esclusi i tempi per l'acquisizione di pareri/autorizzazioni propedeutici all'espletamento del servizio da parte di Enti terzi, i tempi per l'ottenimento di autorizzazioni, provvedimenti, nulla osta di Enti terzi in ambito di CdS e quelli per la verifica e l'approvazione delle varie fasi progettuali da parte della Stazione Appaltante, decorrenti dalla data di avvio del servizio, così suddivisi:

Fase	Attività	Durata Prevista	Decorrenza
A	Rilievi, studi preliminari, indagini, relazione geologica, relazione archeologica, dimensionamenti propedeutici alla progettazione e stime preliminari	30 giorni	dal formale invito a procedere da parte del D.E.C. (avvio servizio)
B	Progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP)	60 giorni	dal formale invito a procedere da parte del D.E.C. a seguito dell'accettazione dell'ipotesi progettuale da parte del RUP/DEC
C	Supporto al RUP per la supervisione e coordinamento della progettazione esecuti-va	-	Dall'avvio del Servizio di progettazione esecutiva in appalto integrato da parte del DEC

Entro 15 giorni dall'avvio del servizio, il Progettista è tenuto a consegnare il Piano di Lavoro e il Piano di Gestione Informativa (pGI).

I termini per l'esecuzione del servizio di Supporto al RUP per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva sono connessi alla tempistiche globali di tale successivo livello di progettazione e, pertanto, la prestazione si riterrà conclusa solo a seguito della validazione del medesimo.

Si precisa che:

- l'eventuale adeguamento del progetto PFTE alle indicazioni e prescrizioni degli Enti preposti in fase di Conferenza dei servizi speciale di cui all'art. 5 dell'Ordinanza speciale n. 27 del 14 ottobre 2021, deve essere effettuato nel termine stabilito dal RUP in proporzione all'entità della modifica/integrazione documentale richiesta ai fini dell'acquisizione dei pareri da parte degli enti richiedenti coinvolti
- l'eventuale adeguamento del PFTE ai fini della verifica e validazione del progetto deve essere effettuato nel termine stabilito dal RUP in proporzione all'entità della modifica/integrazione documentale richiesta per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità.

Scaduto il termine assegnato saranno applicate le penali di cui al par. 17 del Capitolato tecnico Prestazionale oltre alle altre conseguenze previste dal presente disciplinare.

La tempistica sopra indicata è al netto dei tempi per il rilascio di pareri/nulla osta da parte delle Amministrazioni competenti e di quelle usuarie.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per la consegna degli elaborati sarà applicata, previa contestazione da parte del R.U.P., una penale pari al'1 per mille del corrispettivo contrattuale che sarà trattenuta sul saldo del compenso fino a un massimo del 10% dell'importo stesso, pena la risoluzione del contratto. Ai fini del calcolo della penale, si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti. L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto dell'Agenzia al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni del tecnico incaricato, né esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato. I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell'Azienda o per l'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, purché certificati dal R.U.P., non potranno essere computati nei tempi concessi per l'espletamento dell'incarico. Per motivi validi e giustificati, la Stazione Appaltante, con nota del RUP potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal soggetto incaricato al RUP, prima della scadenza del termine fissato per l'esecuzione della prestazione, come indicato nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

3.2 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 66 del D. Lgs. n. 36/2023, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta:

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;
- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- f) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e);

g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 66, comma 1, lett. g) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti;
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di

qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g), del codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Come previsto dalle NTC 2018 con riferimento alle prove di caratterizzazione meccanica dei materiali il prelievo dei campioni e l'esecuzione delle stesse, nonché i ripristini strutturali e delle finiture che dovessero rendersi necessari, devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001. Tale previsione si applica soltanto alle prove distruttive i cui esiti sono soggetti a certificazione ai sensi dello stesso art. 59 e non alle prove non distruttive comunque necessarie alla caratterizzazione meccanica dei materiali, così come acclarato dalla Circolare n. 7 del 21.01.2019 del C.S.LL.PP "Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018", pubblicata sulla GU Serie Generale n.35 del 11-02-2019 - Suppl. Ordinario n. 5.

L'esecuzione di tale prestazione può essere eseguita dal concorrente stesso, qualora il laboratorio qualificato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 380/2001 sia inserito nella sua struttura operativa sia in maniera stabile che mediante partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, ovvero può essere subappaltata ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

Resta inteso che, con riguardo a tali prestazioni, è ammessa la partecipazione anche dei soggetti di cui all'art. 65 del Codice.

Sono inoltre ammessi i soggetti di cui all'art. 65 del Codice per l'espletamento delle attività di indagini geologiche, laddove l'operatore economico intenda inserire nella struttura operativa in maniera stabile i soggetti esecutori di dette prestazioni e limitatamente alla sola esecuzione delle stesse.

5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lett. g) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario Straordinario del Governo, la struttura di missione e la Centrale Unica di committenza che è riprodotto nel successivo art. 26 e nel contratto di incarico, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

Sono altresì esclusi dalla gara gli operatori economici che non siano iscritti nell'elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016 e Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 e loro ss.mm.ii. (ribadito all'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33/2017) e che non abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco, da comprovare mediante dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, fatto salvo il buon esito della stessa prima dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 50 del 2016.

E' in ogni caso vietato il conferimento di incarichi professionali oltre i limiti di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017, la quale, al fine precipuo di evitare la possibile concentrazione degli incarichi per servizi tecnici negli interventi relativi alle opere pubbliche (ivi comprese quelle inserite nell'allegato n. 1 alla detta ordinanza e quelle afferenti i beni culturali delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo):

1. per incarichi di progettazione architettonica, progettazione impiantistica, progettazione strutturale, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dell'esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, vieta il conferimento di incarichi per un importo massimo di lavori pari o superiore, complessivamente, ad € 50.000.000,00 (euro cinquanta milioni); indipendentemente dall'importo dei lavori, nessun operatore economico può assumere un numero di incarichi professionali superiore a quindici;
2. il numero massimo di incarichi conferibili, relativamente al collaudo statico e alla relazione geologica, è pari a trenta.

Ferme le incompatibilità ed i divieti di cui al D.Lgs. n. 36 del 2023, i limiti sopra previsti sono cumulabili tra loro e si applicano agli operatori economici di cui all'art. 66 del medesimo decreto. Su motivata istanza dell'operatore economico iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. n. 189 del 2016 e ss.mm.ii. che abbia già espletato un numero di incarichi afferenti ad interventi di ricostruzione pubblica ammessi a contributo superiore al 70% dei limiti previsti, può essere autorizzata, per una sola volta, con apposito provvedimento del Commissario Straordinario del governo, l'assunzione di incarichi oltre i limiti suddetti, alle condizioni e nei limiti previsti nell'ordinanza n. 33/2017.

L'eventuale predetta autorizzazione deve essere ottenuta prima della partecipazione alla presente procedura e prodotta unitamente alla domanda di partecipazione.

La Stazione appaltante provvede a comunicare gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione

dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e di collaudo statico conferiti agli operatori economici iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 34 del D.L. n. 189 del 2016 e ss.mm.ii. ai fini dell'annotazione nell'elenco medesimo. L'inosservanza dei limiti massimi previsti comporta la cancellazione del professionista dall'elenco speciale predetto e determina, altresì, l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 4, comma 4, dell'ordinanza commissariale n. 29 del 9 giugno 2017.

Il Professionista in sede di partecipazione alla procedura per l'affidamento degli incarichi di cui sopra e al momento dell'assunzione dell'incarico provvede ad attestare, tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, di non aver superato e di non superare i limiti di cui sopra.

L'inosservanza dell'obbligo di cui al precedente periodo determina l'esclusione del professionista dalla procedura ovvero l'inconferibilità dell'incarico.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE (All. II) e nella dichiarazione integrativa (All. III) la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95

del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituiscono requisiti di idoneità professionale:

Requisiti del concorrente

- a) Iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'articolo 34, del decreto-legge 189/2016 e s.m.i;
- b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- c) I professionisti singoli, le società di ingegneria, le società di professionisti e i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria dovranno essere in possesso dei requisiti di cui alla Parte V dell'allegato II.12 del Codice.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- d) (relativamente ai soli soggetti deputati all'esecuzione delle prove e delle indagini) Possesso dell'autorizzazione Ministeriale di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001.

Requisiti del gruppo di lavoro

Per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, è richiesta una struttura operativa minima composta dalle seguenti professionalità, nominativamente indicate in sede di presentazione dell'offerta:

Punto	FIGURA RICHIESTA
1	Responsabile della progettazione edile e architettonica (e della relazione paesaggistica)
2	Responsabile della progettazione strutturale (e della caratterizzazione geotecnica) ai sensi della vigente normativa nazionale/regionale in materia.
3	Responsabile della progettazione impiantistica (impianti meccanici, elettrici e speciali)
4	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell'art. 98, co. 2, D.Lgs. 81/08.
5	Responsabile delle attività di rilievo (rilievo planoaltimetrico, rilievo delle preesistenze di contesto e relazione delle interferenze)
6	Responsabile del processo BIM.
7	Responsabile delle attività di indagini e prove geologiche e della relazione geologica, con qualifica di geologo.
8	Esperto in applicazione dei Criteri Minimi Ambientali CAM di cui al DM 23/06/2022
9	Responsabile della verifica preventiva dell'interesse archeologico e della relazione archeologica di cui all'art. 25 del Codice, con qualifica di Archeologo

Il professionista di cui al **punto 1** dovrà essere in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti titoli: Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura, Ingegneria Civile, Ingegneria Edile o Laurea equipollente che consenta l'iscrizione all'Albo professionale, sezione A (art. 52 del R.D. 23/10/1925 n. 2537), e dovrà essere iscritto nel rispettivo Albo Professionale da almeno 10 anni ed in regola con i crediti formativi.

Il professionista di cui al **punto 2** dovrà essere in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti titoli: Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura, Ingegneria Civile, Ingegneria Edile e, per il professionista che non abbia conseguito la laurea in Ingegneria civile o edile abilitato prima della riforma di cui al D.P.R. 328/2001, di essere comunque in possesso dell'iscrizione all'Albo Sezione A, settore ingegneria civile e ambientale e dovrà essere iscritto nel rispettivo Albo Professionale da almeno 10 anni ed in regola con i crediti formativi.

Il professionista di cui al **punto 3** dovrà essere in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Ingegneria Civile, Ingegneria Edile, Industriale, Architettura o equipollenti, iscritto nei rispettivi Albi Professionali da almeno 10 anni, in possesso dei requisiti previsti dal

DM 22 gennaio 2008 n. 37 e s.m.i. e in possesso della certificazione EGE settore civile (Esperto in gestione dell'energia).

Il professionista di cui al **punto 4** dovrà essere in possesso, alternativamente, del Diploma di Geometra o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria ed iscritto nel relativo albo professionale, oppure del diploma di perito industriale, iscritto nel relativo Albo di appartenenza, nell'ambito delle specifiche competenze ed abilitato ai sensi all'articolo 98, co. 2, del D.Lgs. 81/08, ed in regola con i crediti formativi.

Il professionista di cui al **punto 5** dovrà essere in possesso, alternativamente, del Diploma di Geometra o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria ed iscritto nel relativo albo professionale, oppure del diploma di perito industriale, iscritto nel relativo Albo di appartenenza, nell'ambito delle specifiche competenze, ed in regola con i crediti formativi.

Il professionista di cui al **punto 6** dovrà essere in possesso di Diploma di Geometra o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria o Laurea equipollente ed iscritto al relativo albo professionale, oppure del diploma di perito industriale, iscritto nel relativo Albo di appartenenza, nell'ambito delle specifiche competenze. Inoltre, dovrà essere in possesso: di attestazione di qualifica quale "BIM Manager" o "BIM Coordinator" rilasciata in conformità alla norma UNI 11337-7, o in alternativa di esperienza documentabile di gestione dei processi di progettazione in BIM di almeno 3 anni.

Il professionista di cui al **punto 7** dovrà essere in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Scienze Geologiche ed iscritto nel competente Albo Professionale da almeno 5 anni, ed in regola con i crediti formativi.

Il professionista di cui al **punto 8** dovrà essere in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti titoli: Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura, Ingegneria Civile, Ingegneria Edile e, per il professionista che non abbia conseguito la laurea in Ingegneria civile o edile abilitato prima della riforma di cui al D.P.R. 328/2001, di essere comunque in possesso dell'iscrizione all'Albo Sezione A, settore ingegneria civile e ambientale e dovrà essere iscritto nel rispettivo Albo Professionale e dovrà essere esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici certificato da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024. Tale certificazione di competenza è basata sugli elementi di valutazione della sostenibilità e i contenuti caratteristici dei diversi protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) esistenti a livello nazionale o internazionale (Breem, Casaclima, Itaca, LEED, Well), ad esempio quelli di cui al par. "1.3.4 - Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova" del D.M. 23/6/2022, n. 256, recante i "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi."

Il professionista di cui al **punto 9** dovrà essere in possesso di Diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia e dei requisiti di cui all'art. 25, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e al D.M. 20 maggio 2019, n. 244.

Si richiede che uno tra i professionisti presenti nella struttura operativa, sia un Tecnico abilitato alla redazione di elaborati e relazioni per requisiti acustici ai sensi del D.lgs. 42/2017 e s.m.i. e della Legge 447/2015 e s.m.i..

I raggruppamenti temporanei devono, inoltre, prevedere la presenza di un progettista, giovane professionista, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione ai sensi dell'art. 39 comma 1 dell'allegato II.12 del Codice.

È possibile che alcune professionalità coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche, abilitazioni e certificazioni, così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto responsabile, fermo restando che, in tal caso, prima della stipula del contratto, dovrà essere indicato il soggetto referente (Responsabile rappresentante) nei confronti della stazione appaltante.

Indipendentemente dalla natura giuridica dell'operatore economico partecipante alla gara, l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di offerta, con specificazione delle rispettive qualificazioni professionali necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico partecipante alla gara e i professionisti che potranno essere presenti sia come componenti di una eventuale associazione temporanea di professionisti, sia in qualità di soggetti in organico alla struttura dell'operatore economico concorrente, con status di dipendente o di collaboratore a progetto su base annua della medesima.

La proposta di Struttura Operativa dev'essere dichiarata all'interno della "Domanda di partecipazione" (All. 1).

In nessun caso sarà consentita, mediante attivazione del procedimento di cui all'art. 101 del D.Lgs. 36/2023, la sostituzione in corso di gara dei singoli professionisti del gruppo di lavoro, laddove venga riscontrato il mancato possesso in capo al singolo professionista dei titoli e/o abilitazioni richieste per l'esecuzione dell'appalto.

L'istituto di cui all'art. 101 del D.Lgs. 36/2023 potrà pertanto essere utilizzato unicamente per chiarire il ruolo e i compiti effettivamente svolti dal singolo professionista debitamente qualificato e presente sin dall'inizio nella struttura operativa proposta ovvero per acquisire chiarimenti in merito al possesso da parte della struttura operativa originariamente indicata dal concorrente della necessaria qualificazione secondo quanto prescritto dal presente disciplinare, in termini di adeguatezza del gruppo di lavoro esecutore del servizio.

N.B.: Nel caso di RTP, le professionalità del gruppo di lavoro, legate da un rapporto giuridico/contrattuale con i partecipanti al raggruppamento, dovranno comunque essere responsabili delle attività oggetto dell'appalto ascrivibili alle prestazioni che intendono eseguire i singoli partecipanti al medesimo RT, nel rispetto ed in coerenza con la ripartizione delle quote e parti servizio indicata nella domanda di partecipazione.

6.2. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

e) Fatturato globale maturato nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando per un importo almeno pari ad € 136.920,75 (euro centotrentaseimilanovecentoventi/75).

Tale requisito è richiesto per verificare la solidità finanziaria del concorrente alla presente procedura, considerata la rilevanza e la strategicità dell'affidamento in questione.

La comprova del requisito è fornita, mediante:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di un anno, il requisito di fatturato deve essere rapportato al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 66, comma 2, secondo periodo, del Codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, i cui requisiti minimi sono stabiliti nel predetto allegato.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

f) Esecuzione negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando di almeno n. 3 servizi analoghi di ingegneria e architettura, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quello oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,30 volte il valore della medesima.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

ID Opere	Classi e Categoria (corrispondenza)	Importo lavori (€)	Coefficiente	Requisito Minimo Richiesto (€)
E.20	I/c	874.183,94	0,30	262.255,18

S.03	I/g	314.366,45	0,30	94.309,94
IA.01	III/a	65.360,70	0,30	19.608,21
IA.02	III/b	111.785,03	0,30	33.535,51
IA.03	III/c	122.301,61	0,30	36.690,48

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Dalla documentazione dovrà evincersi l'esecutore del servizio e l'oggetto dello stesso, nonché le categorie/ID Opere e l'importo del servizio.

Ai sensi dell'art. 66, comma 2, secondo periodo, del Codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso del requisito tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, i cui requisiti minimi sono stabiliti nel predetto allegato.

In ragione di quanto previsto dall'art. 39 dell'allegato II.12 i requisiti del giovane professionista che partecipi come componente del raggruppamento non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti.

Per la figura del geologo, nella misura in cui viene associato alla compagine del RTP assumendo il ruolo di mandante, lo stesso dovrà possedere solo i necessari requisiti di idoneità professionale secondo quanto previsto dal presente par. 6.1.

I servizi di cui al paragrafo 6.3, lett. f) sono quelli eseguiti nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.

Il requisito di cui al paragrafo 6.3, lett. f) non è frazionabile, nel senso che l'importo minimo richiesto per il servizio non può essere frazionato, indipendentemente dal soggetto che attesti di aver svolto il servizio stesso; pertanto, nel caso di partecipazione in forma plurima il servizio analogo indicato per ciascuna delle categorie e ID della tabella sopraindicata dovrà essere stato svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi stabili di cui all'art. 66 co. 1 lett. g) del Codice, per i primi cinque anni dalla costituzione, tutti i requisiti di cui alle lettere da e) ad f) possono essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti delle società consorziate designate per l'esecuzione della prestazione.

6.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'articolo 34, del decreto-legge 189/2016 e s.m.i deve essere posseduto dai singoli professionisti e da ciascun operatore economico associato;
- b) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:
 - a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- c) I requisiti di cui alla Parte V dell'allegato II.12 del Codice devono essere posseduti dai singoli professionisti e da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.
- d) Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza di un progettista, giovane professionista, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione ai sensi dell'art. 39 dell'allegato II.12 del Codice.
- e) Il requisito relativo al possesso dell'autorizzazione Ministeriale di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 è posseduto dall'operatore deputato all'esecuzione delle prove e delle indagini.
- f) Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- g) Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008 deve essere posseduto dal professionista di cui al punto 4 della struttura operativa richiesta al paragrafo 6.1.

- h) Il requisito relativo al possesso di attestazione di qualifica quale “BIM Manager” o “BIM Coordinator” rilasciata in conformità alla norma UNI 11337-7, o in alternativa di esperienza documentabile di gestione dei processi di progettazione in BIM di almeno 3 anni deve essere posseduto dal professionista di cui al punto 6 della struttura operativa richiesta al paragrafo 6.1.
- i) Il requisito relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle relazioni geologiche cui al punto 7 della struttura operativa richiesta al paragrafo 6.1.
- j) Il requisito relativo al possesso di certificazione sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, rilasciata da organismi di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (alcuni esempi di tali protocolli sono: Breem, Casaclima, Itaca, LEED, Well), deve essere posseduto dal professionista di cui al punto 8 della struttura operativa richiesta al paragrafo 6.1.
- k) Il requisito relativo al possesso del Diploma di laurea e della specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia e dei requisiti di cui all’art. 25, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e al D.M. 20 maggio 2019, n. 244 deve essere posseduto dal professionista di cui al punto 9 della struttura operativa richiesta al paragrafo 6.1.
- l) Il requisito relativo dell’abilitazione alla redazione di elaborati e relazioni per requisiti acustici ai sensi del D.lgs. 42/2017 e s.m.i. e della Legge 447/2015 e s.m.i. deve essere posseduto da almeno uno tra i professionisti presenti nella struttura operativa richiesta al paragrafo 6.1.

Requisiti di capacità economico finanziaria

- a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 lett. e) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, ferma restando la necessità ai sensi dell’art. 68, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023, che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare in sede di offerta.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al punto 6.3 lett. f) richiesto per ciascuna delle categorie e ID della tabella ivi riportata deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, ferma restando la necessità ai sensi dell’art. 68, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023, che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare in sede di offerta.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'articolo 34, del decreto-legge 189/2016 e s.m.i deve essere posseduto dai singoli professionisti e da ciascun operatore economico associato;
- b) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
- c) I requisiti di cui alla Parte V dell'allegato II.12 del Codice devono essere posseduti secondo quanto indicato all'art. 38 del medesimo allegato.
- d) Il requisito relativo al possesso dell'autorizzazione Ministeriale di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 è posseduto dall'operatore deputato all'esecuzione delle prove e delle indagini.
- e) Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- f) Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008 è posseduto da dai professionisti che sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. di cui al punto 4 della struttura operativa richiesta al paragrafo 6.1.
- g) Il requisito relativo al possesso di attestazione di qualifica quale "BIM Manager" o "BIM Coordinator" rilasciata in conformità alla norma UNI 11337-7, o in alternativa di esperienza documentabile di gestione dei processi di progettazione in BIM di almeno 3 anni deve essere posseduto dal professionista di cui al punto 6 della struttura operativa richiesta al paragrafo 6.1.
- h) Il requisito relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle relazioni geologiche cui al punto 7 della struttura operativa richiesta al paragrafo 6.1.
- i) Il requisito relativo al possesso di certificazione sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, rilasciata da organismi di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (alcuni esempi di tali protocolli sono: Breem, Casaclima, Itaca, LEED, Well), deve essere posseduto dal professionista di cui al punto 8 della struttura operativa richiesta al paragrafo 6.1.
- j) Il requisito relativo al possesso del Diploma di laurea e della specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia e dei requisiti di cui all'art. 25, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e al D.M. 20 maggio 2019, n. 244 deve essere posseduto dal professionista di cui al punto 9 della struttura operativa richiesta al paragrafo 6.1.
- k) Il requisito relativo dell'abilitazione alla redazione di elaborati e relazioni per requisiti acustici ai sensi del D.lgs. 42/2017 e s.m.i. e della Legge 447/2015 e s.m.i. deve essere posseduto da almeno uno tra i professionisti presenti nella struttura operativa richiesta al paragrafo 6.1.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lett. g) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1 solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'operatore economico non può avvalersi di più operatori ausiliari per dimostrare il requisito del servizio di punta.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e quelli di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Laddove si intenda ricorrere al c.d. subappalto necessario, relativamente alle prestazioni di spettanza dei laboratori di cui all'art. 59 del DPR 380/2001, dovrà esserne fatta specifica ed espressa menzione nel DGUE, manifestando la volontà di subappaltare ad un laboratorio qualificato dette parti del servizio, per le quali è richiesta la relativa autorizzazione ministeriale di cui all'art. 59 del DPR 380/2001. In tal caso, non è comunque necessario indicare in sede di offerta il nominativo del c.d. subappaltatore necessario.

Nell'ipotesi di subappalto necessario, trattandosi di subappalto finalizzato ad ovviare alla carenza dei requisiti e considerato che il divieto di subappalto si tradurrebbe nella mancanza dei requisiti di partecipazione, si specifica che non potrà essere attivato il soccorso istruttorio laddove l'operatore economico, seppur non autonomamente in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 59 del DPR 380/2001, non abbia manifestato espressamente nel DGUE la volontà di affidare a terzi la parte del servizio di competenza dei laboratori.

Ai fini dell'affidamento in subappalto delle prestazioni in cui si articola il servizio, fermo restando i limiti di cui sopra, i subappaltatori devono possedere i requisiti di cui all'art. 94 e

95 del Codice e, nell'ipotesi di subappalto necessario dovranno risultare anche in possesso della richiesta autorizzazione ministeriale di cui all'art. 59 del DPR 380/2001.

Come previsto dalle NTC 2018 e dalla Circolare n. 7 del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 21.01.2019, con riferimento alle prove di tipo distruttivo di caratterizzazione meccanica dei materiali, il prelievo dei campioni e l'esecuzione delle stesse devono essere effettuati a cura di un Laboratorio di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001. L'esecuzione di tale prestazione può essere eseguita dal concorrente stesso, qualora il Laboratorio sia inserito nella sua struttura operativa sia in maniera stabile che mediante partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, ovvero può essere subappaltata ai sensi dell'art. 119 del Codice. Analogamente per quanto attiene i ripristini strutturali e le finiture che dovessero rendersi necessari a seguito delle prove e indagini di tipo distruttivo eseguite sugli immobili, la loro esecuzione potrà essere effettuata direttamente dal laboratorio qualificato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 380/2001 qualora abbia i mezzi e il personale idoneo, ovvero essere anch'essa subappaltata dal concorrente ai sensi dell'art. 119 del Codice.

Il possesso del requisito richiesto (autorizzazione Ministeriale) dovrà essere attestato nell'ambito della Parte IV lettera A punto 1 del DGUE, come meglio precisato nel par. 15.2. Resta inteso che, con riguardo a tale prestazione, è ammessa la partecipazione anche dei soggetti di cui all'art. 65 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base dell'appalto, al netto degli importi relativi alla redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento, e dell'attività di Supporto al RUP, per un importo di **€ 105,74**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

- a)** La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Lazio CF 06340981007, Banca d'Italia – Filiale Roma Succursale Tesoreria dello Stato (Via dei Mille, Roma) IBAN: IT8100100003245348400000001.
- b)** La fideiussione può essere rilasciata:
 - da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività

- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 240 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 240 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i raggruppamenti, consorzi o GEIE, o le imprese retiste solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi stabili se il medesimo consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle certificazioni o marchi individuati nell'allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE, o le imprese retiste se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi stabili se il medesimo consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

È possibile eseguire un sopralluogo facoltativo presso il bene oggetto del servizio tra il **10/10/2023** e il **11/10/2023**.

Eventuali richieste di sopralluogo dovranno essere formulate mediante richiesta scritta da inviare attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso entro e non oltre il giorno **06/10/2023**.

Si precisa che nella predetta e-mail dovranno essere indicati i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativi e qualifiche delle persone incaricate di effettuare il sopralluogo (massimo due) con i rispettivi dati anagrafici e telefonici.

Il sopralluogo dovrà essere eseguito dal professionista ovvero dal legale rappresentante procuratore/direttore tecnico del soggetto interessato a partecipare alla presente procedura di gara munito di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, ovvero da un incaricato munito di apposita delega nonché di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità proprio e del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'articolo 66 comma 1, lettera g) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

L'affidamento in oggetto è esente dal pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, come stabilito dalla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso il Sistema. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **12:00 del giorno 25/10/2023** a pena di irricevibilità.

Il Sistema non accetta:

- offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;
- offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.

Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.

Le operazioni di inserimento sul sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al paragrafo 2.1.

Ogni operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 e nelle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta a Sistema.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – Busta amministrativa;

B – Busta tecnica

C – Busta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. Il Sistema invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell'offerta. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni. Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati della Busta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Sul sito www.acquistinretepa.it nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'OFFERTA dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'OFFERTA si compone (ossia: Busta amministrativa, Busta Tecnica e Busta economica).

La preparazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.

È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell'OFFERTA.

L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "invio" della medesima.

All'invio dell'offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra

natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'OFFERTA la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato dedicata esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine ultimo fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite il Sistema, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nella Busta tecnica o nella Busta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Inoltre, in caso di cd. subappalto necessario, trattandosi di subappalto finalizzato ad ovviare alla carenza dei requisiti e considerato che il divieto di subappalto si tradurrebbe nella

manca dei requisiti di partecipazione, si specifica che non potrà essere attivato il soccorso istruttorio laddove l'operatore economico, seppur non autonomamente in possesso dei requisiti di cui all'art. 59 del DPR 380/2001, non abbia manifestato espressamente nel DGUE la volontà di affidare a terzi la parte del servizio di competenza dei laboratori.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce a Sistema, nelle sezioni indicate nella tabella, la seguente documentazione::

Documento	Busta
Domanda di partecipazione – All. I	Amministrativa
DGUE concorrente – All. II	Amministrativa
Tabella riepilogativa dei requisiti professionali – All. II <i>bis</i> (facoltativo)	Amministrativa
Dichiarazione integrative concorrente All. III	Amministrativa
Patto di Integrità – All. IV	Amministrativa
Informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 - All. V	Amministrativa
Eventuale DGUE dell'ausiliaria All. II (facoltativo)	Amministrativa
Eventuale Dichiarazione integrativa dell'ausiliaria All. III (facoltativo)	Amministrativa
Dichiarazione sostitutiva art. 89 co. 1 e contratto di avvalimento (facoltativo)	Amministrativa
Eventuale informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 dell'ausiliaria All. V (facoltativo)	Amministrativa
PASSOE	Amministrativa
Eventuale PASSOE dell'ausiliaria (facoltativo)	Amministrativa
Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario (facoltativo)	Amministrativa
Statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri (facoltativo)	Amministrativa
Procure o dichiarazioni sostitutive (facoltativo)	Amministrativa
ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario attestante il pagamento del bollo	Amministrativa
Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria (facoltativo)	Amministrativa
Garanzia provvisoria e impegno	Amministrativa
Altra documentazione amministrativa (facoltativo)	Amministrativa

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La **domanda di partecipazione** è redatta secondo il modello allegato alla documentazione di gara (**All. I**).

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (singolo operatore, consorzio, RTP, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTP, consorzio, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile di cui all'art. 66, comma 1 lett. g) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione, redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'**allegato n. I**, è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o da un procuratore) del concorrente.

La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente e presentata:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara..

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà:

► indicare:

- la **forma di partecipazione** alla gara tra quelle previste dall'art. 66 co. 1 del D.lgs. 36/2023 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del Codice con indicazione degli estremi di identificazione del concorrente (denominazione, indirizzo, CF e partita IVA);

nonché:

- (in caso di **consorzi stabili** di cui all'art. 66 co. 1 lett. g che non partecipano in proprio) per quali consorziati il consorzio concorre con la relativa sede legale;
- (in caso di **RT sia costituiti che costituendi** di cui all'art. 68 del D. Lgs. 36/2023) la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale della mandataria e delle mandanti nonché le parti/quote del servizio che in caso di aggiudicazione saranno eseguite dai singoli componenti;
- (in caso di **RT costituendi** di cui all'art. 68 del D. Lgs. 36/2023) di impegnarsi in caso di aggiudicazione della gara a **conferire mandato collettivo speciale** con rappresentanza alla mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

► **e dichiarare:**

- a) (nel caso in cui il concorrente partecipi e svolga la prestazione come singolo professionista) in ragione di quanto previsto dall' art. 34 dell'allegato II.12 di essere in possesso dei titoli di studio, e di tutte le abilitazioni di cui al precedente par. 6.1. "requisiti di idoneità – Gruppo di lavoro", necessarie ai fini dell'espletamento dell'incarico indicando gli estremi delle relative iscrizioni agli albi di riferimento;
- b) (nel caso di concorrente diverso dal professionista singolo) in ragione di quanto previsto dagli artt. 35, 36, 37 e 38 dell'allegato II.12, il/i professionista/i deputato/i allo svolgimento del servizio, in possesso dei titoli di studio di cui al precedente par. 6.1 e di tutte le abilitazioni necessarie ai fini dell'espletamento dell'incarico, indicando gli estremi delle relative iscrizioni agli albi di riferimento nonché la natura del rapporto giuridico/contrattuale intercorrente con l'operatore economico partecipante alla gara;
- c) (nel caso di raggruppamenti temporanei) in ragione di quanto previsto dall' art. 39 dell'allegato II.12 i dati identificativi del giovane professionista, quale progettista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, quale progettista, nonché l'indicazione degli estremi della relativa iscrizione; **NB:** i requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti;
- d) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta).
ovvero, in alternativa
di partecipare in più di una forma, allegando la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- e) il possesso dell'iscrizione oppure dell'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'articolo 34, del decreto-legge 189/2016 e s.m.i in relazione ad ogni singolo professionista ovvero ciascun operatore economico associato;

- f) di accettare le clausole contenute nel Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario Straordinario del Governo, la struttura di missione e la Centrale Unica di committenza che è riprodotto nel successivo art. 26 e nel contratto di incarico, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012;
- g) di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- h) di accettare il contenuto degli elaborati tecnici messi a disposizione della Stazione appaltante;
- i) di ritenere remunerativo l'importo dei servizi oggetto del presente affidamento calcolato dalla S.A., preso atto e tenuto conto:
- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sulla prestazione del servizio;
- j) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- k) che l'offerta è valida e vincolante per 240 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- l) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della legge 241/90, il diritto di accesso agli atti, ovvero il diritto di "accesso civico" ai sensi del D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, l'Agenzia a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla presente procedura,

ovvero, in alternativa,

di indicare specificamente in sede di offerta tecnica le parti coperte da segreto tecnico/commerciale.

N.B. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53 comma 5 lett. a) del codice. L'Agenzia si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso agli atti.

La **domanda di partecipazione** deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il **DGUE, aggiornato alla nuova normativa (Allegato II)**, secondo quanto di seguito indicato e tenendo conto di quanto previsto dalle "Linee Guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" di cui al comunicato del MIT del 30 giugno 2023.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Nella **Parte II, sez. B – Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico**, di cui all'art. 94, comma 3, del D.Lgs. 36/2023. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica, occorre indicare gli amministratori della stessa.

In caso di ricorso all'avvalimento, si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega, nella Busta Amministrativa:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui alla sezione 14.3.1;
- 3) l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di cui alla sezione 14.3.2;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 5) originale - nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti - o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 6) PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica le parti dell'appalto che intende subappaltare.

Parte III – Motivi di esclusione - Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal par. 6 del presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Con riferimento alla **sezione D** – Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, devono essere indicate, tra l'altro, le informazioni relative alle cause di esclusione di cui all'art. 94, comma 1, lett. c) e h), all'art. 94, comma 2, all'art. 94, comma 5, lett. a) e b) del D.Lgs. 36/2023.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti compilando quanto segue:

A) la **sezione A** per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al par. 6.1 del presente Disciplinare;

B) la **sezione B** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico finanziaria di cui al par. 6.2;

C) la **sezione C** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 6.3;

N.B.:

- avuto riguardo al requisito di cui al par. 6.3 lett. f) l'operatore economico dovrà riportare all'interno del DGUE, nella Parte IV lettera C, punto 1b, uno specifico elenco dei servizi prestati, indicando per ciascuno di essi il destinatario, la descrizione del lavoro, l'importo dei lavori, la data di conferimento dell'incarico nonché la data di ultimazione del servizio. Per ognuno dei servizi elencati, nella relativa descrizione, dovrà essere data chiara evidenza della categoria d'opera cui appartengono ai sensi del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016. A tal fine, la Stazione Appaltante ha predisposto un apposito foglio di lavoro (cfr. **All. II-bis** denominato "*Tabella di riepilogo requisiti professionali*"), messo a disposizione dei concorrenti tra la documentazione di gara, da restituire per rendere le dichiarazioni richieste nei documenti di gara in merito al possesso dei requisiti di cui al par. 6.3 nonché, nel caso, potrà essere allegato al proprio DGUE (quale parte integralmente dello stesso), allo scopo di meglio esplicitare i requisiti posseduti rispetto a quanto dichiarato all'interno della Parte IV, sezione C, punto 1b;
- ai sensi dell'art. 8 del DM 17-6-2016 gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera. In relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della L. 143/1949, si rinvia anche alle Linee guida ANAC n.1 recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*";
- i servizi di cui al par. 6.3 lett. f) possono essere acquisiti in occasione di un solo lavoro, posto che le vigenti categorie di lavori pubblici comprendono per singolo lavoro/categoria diversi e plurimi servizi specialistici di progettazione e tecnici, sicché

l'espletamento di un lavoro può implicare il possibile espletamento di più servizi tecnici e specialistici;

- i servizi di cui al par. 6.3 lett. f) sono quelli eseguiti nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi;
- sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisca, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto, mediante **firma digitale**, dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

15.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente dovrà rendere una **dichiarazione integrativa (All. III)**, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore ovvero da un procuratore speciale, (allegando, in tale ipotesi, la copia conforme all'originale della procura), con la quale il concorrente dichiara:

- I. i dati identificativi di tutti i soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del D.lgs. 36/2023 (*nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e carica rivestita di ciascun soggetto*) oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi soggetti possono essere ricavati in modo completo ed aggiornato alla data della domanda di partecipazione.

Al riguardo si precisa che rientrano nei soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del medesimo codice in particolare come modificato dalla L. 55/2019):

- in caso di società in nome collettivo: soci amministratori e direttori tecnici;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttori tecnici;
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, , ivi compresi institori e procuratori generali, componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di vigilanza di cui all'art. 6 del D.lgs. 231/2001), direttore tecnico e socio unico;
- amministratore di fatto nelle ipotesi di cui sopra;
- in caso di studio associato/associazione professionale: associati dello studio associato/associazione professionale;

II. (per i professionisti associati):

dati identificativi e requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 34 dell'allegato II.12 al codice con riferimento a tutti i professionisti associati;

III. (per le società di professionisti):

- dati identificativi e requisiti (*estremi di iscrizione ai relativi albi professionali*) dei soggetti di cui all'art. 35 dell'allegato II.12 al codice;
- l'organigramma aggiornato di cui all'art. 35 dell'allegato II.12 al codice, mediante allegazione dello stesso. **N.B.** in alternativa all'allegazione dell'organigramma sarà possibile attestare che i medesimi dati sono riscontrabili dal casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC;

IV. (per le società di ingegneria):

- il titolo di studio, la data di abilitazione e gli estremi di iscrizione all'albo del direttore tecnico;
- l'organigramma aggiornato di cui all'art. 36, commi 5 e 6, dell'allegato II.12 al codice, mediante allegazione dello stesso. **N.B.** In alternativa all'allegazione dell'organigramma sarà possibile attestare che i medesimi dati sono riscontrabili dal casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC;

N.B. La dichiarazione in questione dovrà essere resa da tutti i soggetti per i quali è prescritto l'obbligo di presentazione del DGUE.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del medesimo Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda.

Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura;
- **Patto di integrità**, di cui all'art. 1 co. 17 della L. 190/2012, debitamente sottoscritto digitalmente e compilato nella parte relativa alla sussistenza di eventuali rapporti di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia, reso in conformità al modello allegato **(All. IV)**;
- **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in caso di subappalto anche il PASSOE del subappaltatore;
- documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 106, comma 5 del Codice;
- **Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (All. V)**, da restituire debitamente sottoscritta dal concorrente, conformemente a quanto prescritto al paragrafo 25 del presente Disciplinare in materia di "Trattamento dei dati personali". L'allegato in questione dovrà essere presentato da tutti i soggetti per i quali è prescritto l'obbligo di presentazione del DGUE (All. II);

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice:

- copia conforme della certificazione di cui all'art. 106, comma 8 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

Nel caso studi associati:

- statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri.

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

Per le aggregazioni di rete:

- **rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):**
 - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25

del D. Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
- **rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):**
 - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
 - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
- **rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione** (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):
 - **in caso di raggruppamento temporaneo costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
 - **in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere

la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA

Il concorrente inserisce a Sistema, nella sezione indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione:

Offerta tecnica Documento	Busta
Schede descrittive adeguatezza operatore economico	Tecnica
Relazione Caratteristiche metodologiche dell'offerta	Tecnica
OGI – Offerta di gestione informativa – All. VII	Tecnica
Relazione sull'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi	Tecnica

L'Offerta Tecnica contiene, a pena di esclusione, i documenti di seguito indicati, che dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o dal soggetto munito di specifici poteri:

- Documenti **“CRITERIO A” - ADEGUATEZZA OPERATORE ECONOMICO;**
- Documento **“CRITERIO B” - CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA** secondo quanto di seguito descritto;
- Documento **“CRITERIO C” – COMPETENZA ED ESPERIENZA IN MATERIA DI APPLICAZIONE E GESTIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI:** Relazione tecnica secondo quanto di seguito specificato.

“CRITERIO A”.

ADEGUATEZZA OPERATORE ECONOMICO

Scheda descrittiva di non più di 3 incarichi svolti, affini a quello oggetto di gara, ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità di eseguire, sotto il profilo tecnico, le prestazioni richieste e che contenga soluzioni metodologiche già sperimentate e che potranno essere utilizzate anche nello svolgimento dei servizi di cui al presente disciplinare.

La scheda descrittiva non deve superare 3 pagine di formato A3 o 6 pagine di formato A4 (complessivamente max 9 facciate formato A3 e 18 facciate formato A4)

La scheda descrittiva deve, avere la scrittura in carattere Arial 12 punti, interlinea 1,5 righe, margine superiore 2,5, margine inferiore 2,5, margine destro 2,5 e margine sinistro 2,5 e potrà essere accompagnata da elaborazioni grafiche e foto che il concorrente ritiene idonee e che dovranno, comunque, essere incluse nelle suddette pagine.

N.B.: Ogni ulteriore documentazione prodotta non sarà valutata dalla Commissione di gara.

“CRITERIO B”

CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA

I concorrenti dovranno produrre una relazione illustrativa, denominata **“CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA”**, che sulla base di quanto previsto dal Capitolato, descriva le modalità di svolgimento delle prestazioni.

Una relazione tecnico - metodologica sulle modalità di esecuzione dell'incarico oggetto della gara, redatta su massimo di 10 (dieci) facciate (incluso il frontespizio ed esclusi i CV) in formato A4, con la scrittura in carattere arial 12, stampa su una sola facciata, riportante il numero di pagina, interlinea singola, margini superiore ed inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm, che tenga conto di quanto previsto nel Capitolato Tecnico Prestazionale e nel Documento di Indirizzo alla Progettazione.

La predetta relazione dovrà essere articolata in ragione delle tematiche indicate nei criteri di valutazione che permettano di verificare le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico, e ciò anche con riferimento all'organizzazione del gruppo di lavoro relativo alla determinazione dei punteggi premianti.

A corredo della relazione sarà redatta la propria Offerta di Gestione Informativa (**OGI**) sulla base del template allegato alla documentazione di gara (allegato VII).

Il concorrente dovrà redigere in modo chiaro, esaustivo e coerente l'offerta di Gestione Informativa, descrivendo il processo informativo in tutte le sue parti costitutive.

IMPORTANTE: l'intero documento non dovrà in alcun modo discostarsi dalle indicazioni delle Linee guida per la produzione informativa BIMMS, dai Capitolati Informativi BIMSM e dal sopracitato template (OGI - allegato VII), pertanto il documento dovrà essere completato in tutte le sue parti senza modificarne la struttura, l'interlinea, la dimensione ed il tipo di carattere, seguendo le indicazioni presenti in ciascun paragrafo.

L'OGI, compilato in tutte le sue parti, non dovrà superare 30 pagine (compresi eventuali allegati) in un unico file.

Alla relazione tecnica dovranno essere allegati i curricula dei professionisti (max. 3 pagine A4 per ciascun professionista, avere la scrittura in carattere Arial 12 punti, interlinea 1,5 righe, margine superiore 2,5, margine inferiore 2,5, margine destro 2,5 e margine sinistro 2,5) facenti parte del gruppo di lavoro. Si specifica che, i curricula, da allegare alla relazione, dovranno essere firmati e corredati della sottostante dichiarazione, come previsto dal Regolamento UE 2016/679 “Con la firma della scheda curriculum il/la sottoscritto/a, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, autorizza l'Agenzia del Demanio al trattamento dei propri dati personali”.

NB: A prescindere dalla forma giuridica del soggetto concorrente, la relazione tecnica di esecuzione del servizio oggetto dell'appalto dovrà essere unica e non dovrà nel suo complesso superare il numero di facciate prescritte.

La Commissione di gara non valuterà pagine eccedenti rispetto a quanto sopra indicato.

Nel caso di RT costituendi la relazione di cui al “criterio B” dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascun soggetto facente parte del raggruppamento.

Nel caso di RT costituiti la relazione di cui al “criterio B” potrà essere sottoscritta anche dal solo legale rappresentante della mandataria.

Nell’ambito dell’offerta tecnica andranno puntualmente indicate le parti dell’offerta coperte da segreto tecnico/commerciale al fine di limitare il diritto di accesso degli altri concorrenti alla documentazione presentata fermo restando che l’Agenzia si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

“CRITERIO C”

COMPETENZA ED ESPERIENZA IN MATERIA DI APPLICAZIONE E GESTIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Metodologia ed indirizzi proposti dal concorrente per l’applicazione, il miglioramento prestazionale e la gestione dei “Criteri Ambientali Minimi” nelle fasi di progettazione/esecuzione/gestione dell’intervento.

Il Criterio C è di natura qualitativa e sarà dimostrato mediante una “Relazione sull’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi”.

Per la dimostrazione del criterio il concorrente produrrà una relazione tecnica, in cui si chiede di illustrare:

- la metodologia e le linee di indirizzo in materia di applicazione dei CAM per il servizio oggetto di affidamento, nella quale potranno essere evidenziate eventuali soluzioni per il raggiungimento di prestazioni superiori ai criteri ambientali minimi vigenti, ovvero soluzioni progettuali che prevedano l’utilizzo di materiale rinnovabile;
- la capacità tecnica posseduta da ulteriori professionisti presenti nella struttura di progettazione, oltre a quello obbligatorio (professionista n.8 del Gruppo di lavoro di cui al precedente par. 6.1), esperti sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, e certificati da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (alcuni esempi di tali protocolli sono: Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well).

La relazione dovrà essere redatta su massimo di 3 (tre) facciate (incluso il frontespizio ed esclusi i CV) in formato A4, con la scrittura in carattere arial 12, stampa su una sola facciata, riportante il numero di pagina, interlinea singola, margini superiore ed inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm, che tenga conto dei documenti preliminari di progettazione allegati, accompagnata al massimo da 1 (una) tavola in formato A3, a discrezione del concorrente, da allegare alla stessa.

Si precisa che non saranno conteggiate nel computo delle pagine gli allegati alla relazione illustrativa quali: certificati, attestati, curriculum vitae, schede tecniche atti a dimostrare il possesso dei requisiti di cui sopra.

Si specifica inoltre che i certificati utili a dimostrare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica dei professionisti dovranno essere necessariamente allegati alla relazione pena la non attribuzione del relativo punteggio.

La relazione prodotta dal concorrente risultato Affidatario del servizio e presentata in fase di gara, relativa alla metodologia ed alle linee di indirizzo in materia di applicazione dei CAM alla progettazione, esecuzione e gestione dell'opera integrerà il Capitolato tecnico per gli aspetti di dettaglio proposti, dovrà essere compatibile con il finanziamento programmato in quanto contrattualmente vincolante.

NB: A prescindere dalla forma giuridica del soggetto concorrente, la relazione tecnica di esecuzione del servizio oggetto dell'appalto dovrà essere unica e non dovrà nel suo complesso superare il numero di facciate prescritte.

La Commissione di gara non valuterà pagine e le battute eccedenti rispetto a quanto sopra indicato.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA

Il concorrente inserisce a Sistema, nella sezione indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione:

Documento di Offerta economica (generato da sistema)	Busta
Elementi economici dell'offerta	Economica

Il "Documento di Offerta economica" generato automaticamente dal Sistema, contenente gli elementi economici di seguito indicati, è sottoscritto ai sensi del D.lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di reti sti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

Gli elementi economici dell'offerta sono formulati, a pena di esclusione, attraverso l'inserimento nell'apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf "Documento di Offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso il Sistema dopo averlo:

- scaricato e salvato sul proprio PC;
- sottoscritto digitalmente.

Si chiede all'operatore economico di indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

1. il prezzo fisso relativo ai servizi da affidare, ossia l'importo calcolato per l'esecuzione dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico-economica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, comprensivo di indagini e prove nonché degli oneri della sicurezza, al netto dell'iva e degli oneri previdenziali pari ad **€ 136.920,75 (euro centotrentaseimilanovecentoventi/75)**, selezionando dal menù a tendina l'unico valore economico disponibile. In ogni caso, non sarà presa in considerazione l'indicazione di un importo non corrispondente a quello sopra indicato;
2. i costi della sicurezza, compresi nell'importo complessivo calcolato dalla S.A., afferenti all'attività di impresa propria del concorrente in relazione all'appalto di cui trattasi, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.lgs. 36/2023;
3. la stima dei costi della manodopera, compresi nell'importo complessivo calcolato dalla S.A., ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.lgs. 36/2023;

Si precisa che:

- la Stazione Appaltante ha quantificato in € 368,85 (euro trecentosessantotto/85) gli oneri della sicurezza a proprio carico, necessari al fine di eliminare i rischi da interferenze di cui al D.lgs. 81/08. Considerato che il servizio è di natura esclusivamente intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze di cui al D.lgs. 81/08 la quota di sicurezza è riferita alle sole "prove, indagini e sondaggi";

Il "Documento di Offerta economica" è sottoscritto con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al paragrafo 15.1.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta qualitativamente più vantaggiosa individuata sulla base della componente qualitativa.

La valutazione dell'offerta è effettuata in base ai seguenti punteggi:

CRITERI DI VALUTAZIONE		RIFERIMENTO	VALUTAZIONE	FATTORI PONDERALI
a)	Professionalità e adeguatezza dell'offerta	Scheda descrittiva	Valutazione qualitativa	Pa = 35
b)	Caratteristiche tecnico-metodologiche dell'offerta	Relazione tecnica	Valutazione qualitativa	Pb = 55

c)	Competenza ed esperienza in materia di applicazione e gestione dei CAM	Relazione tecnica	Valutazione qualitativa	Pc = 10
----	--	-------------------	-------------------------	---------

A presidio della qualità della prestazione, è prevista una soglia per l'affidamento, che sarà applicata con riferimento all'offerta cumulativamente in merito al criterio A (Professionalità e Adeguatezza dell'offerta), al criterio B (Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta) e al criterio C (Competenza ed esperienza in materia di applicazione e gestione dei CAM).

La soglia pari alla somma dei punteggi è fissata in 45 ed è valida anche in presenza di una sola offerta valida. Non superando la soglia, il concorrente non potrà accedere alla fase successiva della procedura.

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati di seguito con la relativa ripartizione dei punteggi.

a) Professionalità e Adeguatezza dell'offerta: massimo 35 punti

La professionalità - adeguatezza dell'offerta (schede precedenti prestazioni professionali) sarà valutata sulla base della documentazione presentata dai concorrenti, per un massimo di 3 servizi svolti, relativi ad interventi ritenuti significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra gli interventi qualificabili affini a quello oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito al "criterio A".

I servizi dovranno essere affini a quelli oggetto del presente disciplinare, ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità e di eseguire, sotto il profilo tecnico ed organizzativo, le prestazioni richieste, e che illustri quelle soluzioni e quelle metodologie già sperimentate con successo che potranno essere utilizzate anche nello svolgimento dei servizi da affidare, tenendo conto di quelli che sono i criteri motivazionali di valutazione dell'offerta.

Saranno valutate positivamente quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha redatto progetti, o effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura, che, sul piano tecnologico, funzionale e di inserimento ambientale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera.

Al riguardo si terrà conto delle soluzioni e delle metodologie già sperimentate dal concorrente con successo, che potranno essere utilizzate anche nello svolgimento dei servizi di cui al presente disciplinare in tema di:

- qualità dell'architettura, attraverso la realizzazione di un progetto che recepisca le esigenze di carattere funzionale, spaziale, urbanistico e di armonico inserimento nel contesto dell'ambiente urbano attraverso un approccio progettuale innovativo che si proponga nelle forme della contemporaneità anche in tema di efficientamento energetico e rigenerazione urbana;

- sostenibilità energetica e ambientale dell'intervento ed efficienza energetica dell'opera completata;
- efficacia in termini di massimizzazione dell'utilizzo degli spazi e funzionalità dei layout distributivi proposti;
- inserimento di impianti ed elementi tecnologici innovativi in edifici da destinare ad alloggi e loro integrazione architettonica;
- servizi svolti in modalità BIM.

Saranno inoltre valutati positivamente i servizi svolti, aventi una o più delle seguenti caratteristiche:

- progetti che integrano i Criteri Ambientali Minimi di cui ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- progetti sottoposti a certificazione sulla base di protocolli di sostenibilità energetico ambientale degli edifici di cui al paragrafo Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova "1.3.4-Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova";
- progetti che abbiano conseguito documentate prestazioni conformi agli standard Nearly Zero Energy Building (nZEB), Casa Passiva, Plus Energy House e assimilabili.
- progetti con impiego di materiali e tecnologie da costruzione a basso impatto ambientale lungo il ciclo di vita, verificati tramite applicazione di metodologie Life Cycle Assessment (LCA), ed eventualmente anche di Life Cycle Costing (LCC), in conformità alle norme UNI EN ISO 15804 e UNI EN ISO 15978 nel settore dell'edilizia e dei materiali edili, per la comparazione di soluzioni progettuali alternative;
- progetti sottoposti a Commissioning (ad esempio secondo la Guida AiCARR "Processo del Commissioning") per consentire di ottimizzare l'intero percorso progettuale.

b) Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta: massimo 55 punti

Con riferimento al criterio tecnico metodologico sarà considerata migliore quell'offerta per la quale la relazione dimostri che la concezione progettuale e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell'offerta, nonché i tempi complessivi che il concorrente impiegherà per la realizzazione della prestazione siano coerenti fra loro e, pertanto, offrano una elevata garanzia della qualità nell'attuazione della prestazione.

In particolare, saranno valutati i seguenti aspetti:

b.1) (da 0 a 15 punti) le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione posta a base di gara e le azioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi a farsi.

Saranno valutate positivamente le soluzioni proposte che risultino coerenti con l'obiettivo di soddisfare le esigenze funzionali dell'Amministrazione futura e dotarla di un immobile innovativo e funzionale, in linea con i più evoluti standard di sicurezza sismica e tecnologica, di qualità e sostenibilità ambientale, nonché di efficienza energetica e comfort anche in rapporto alla destinazione d'uso prevista, attenendosi ai tempi e alle

risorse economiche a disposizione per realizzare l'intervento medesimo.

b.2) (da 0 a 20 punti) le modalità di esecuzione del servizio.

Il concorrente dovrà esplicitare gli aspetti e le metodologie tecniche che intende adoperare relativamente ad i seguenti aspetti:

- qualità dell'architettura, attraverso la realizzazione di un progetto che recepisca le esigenze di carattere funzionale, spaziale, urbanistico e di armonico inserimento nel contesto dell'ambiente urbano attraverso un approccio progettuale innovativo che si proponga nelle forme della contemporaneità anche in tema di efficientamento energetico e rigenerazione urbana;
- sostenibilità energetica e ambientale dell'intervento ed efficienza energetica dell'opera completata;
- efficacia in termini di massimizzazione dell'utilizzo degli spazi e funzionalità dei layout distributivi proposti;
- inserimento di impianti ed elementi tecnologici innovativi in edifici da destinare ad alloggi e loro integrazione architettonica;
- descrizione dell'attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Saranno valutate positivamente le soluzioni proposte che risultino innovative dal punto di vista architettonico, strutturale, tecnologico, energetico e nella loro integrazione reciproca.

b.3) (da 0 a 2 punti) l'efficacia ed efficienza delle modalità di comunicazione ed interazione con la committenza (processo di project monitoring) e con soggetti esterni (stakeholder):

Il concorrente dovrà elaborare una proposta migliorativa del project monitoring del Capitolato Tecnico Prestazionale, esplicitando le modalità e le tempistiche che intende adottare per favorire un maggior confronto con la Stazione Appaltante in fase di definizione progettuale, anche mediante le richieste di chiarimenti, ovvero lo scambio di elaborati non definitivi ed intermedi, allo scopo di definire le soluzioni più aderenti alle esigenze della Stazione Appaltante e delle Amministrazioni future usuarie, garantendo all'uopo l'utilizzo di strumenti digitali.

Il concorrente dovrà, altresì, proporre un piano di comunicazione del progetto e dell'intervento, a tutti gli stakeholder, che valorizzi le attività affidate in tutto l'iter di realizzazione, con lo scopo di divulgare e raccontare gli aspetti rilevanti del progetto; a tal fine, dovrà indicare le modalità e gli strumenti di comunicazione che intende adottare per illustrare il concept e l'evoluzione progettuale.

Saranno valutate positivamente le proposte che daranno evidenza dell'efficacia delle strategie di comunicazione e confronto continuo con la committenza e con gli stakeholder.

b.4) (da 0 a 3 punti) proposta di offerta di Gestione Informativa (OGI) (All. VII):

il concorrente compilerà il template (All. VII) messo a disposizione della Stazione Appaltante, anche implementandolo laddove necessario, con specifico riferimento alla

fase di progettazione di fattibilità tecnico economica, con l'intento di descrivere in maniera esaustiva ed esplicita:

- ruoli
- processi, metodologie di modellazione, coordinamento e verifica
- contenuto informativo geometrico, alfanumerico e documentale

Saranno valutate positivamente le offerte che descriveranno con puntualità, metodologia e approccio le attività da svolgere, con particolare riferimento all'adeguatezza di:

- struttura operativa e professionalità coinvolte per tutte le attività oggetto di affidamento (comprese quelle attivabili in via opzionale)
- strumenti di modellazione, procedure di coordinamento e verifica
- sistema di gestione e produzione informativa per lo svolgimento dei servizi di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione
- modalità di controllo e verifica, in capo alla Direzione dei Lavori, del contenuto informativo inerente i modelli "As-Built" elaborati dall'Appaltatore dei Lavori
- interoperabilità dei modelli e raggiungimento dei livelli di sviluppo informativo richiesti dalla S.A.

b.5) (da 0 a 5 punti) le modalità di esecuzione del servizio con riferimento ai profili di carattere organizzativo – funzionali del gruppo di lavoro, con specificazione di ruoli e competenze che personalmente e concretamente svolgeranno le prestazioni potendo efficacemente far fronte a tutti gli adempimenti richiesti. Gli Operatori Economici dovranno indicare gli strumenti e l'approccio utilizzato per giungere alla definizione della migliore alternativa progettuale, i criteri progettuali da adottarsi, nonché le professionalità che saranno coinvolte nell'espletamento del Servizio di progettazione e di direzione dei lavori, evidenziandone anche competenze specifiche in linea con l'oggetto dell'intervento. In merito all'applicazione della metodologia BIM dovranno rappresentarne le attività proprie nonché il loro coordinamento.

b.6) (da 0 a 5 punti) contenimento dei costi di gestione

Il concorrente dovrà proporre soluzioni tecniche migliorative atte a contenere i costi di gestione dei beni oggetto di affidamento del servizio, senza incrementare i costi di intervento. In particolare, saranno valutate positivamente dalla commissione le soluzioni progettuali finalizzate:

- a ridurre i costi di gestione e manutenzione del bene con particolare riferimento alle utenze gas, idriche ed elettriche;
- alla riduzione degli sprechi;
- ad una maggiore efficienza nella gestione delle risorse e degli impianti.

b.7) (da 0 a 5 punti) gestione delle fasi di demolizione del fabbricato esistente

Il concorrente dovrà proporre soluzioni progettuali atte ad apportare miglioramenti all'intervento di demolizione del fabbricato esistente nelle sue varie fasi di esecuzione in

rapporto al contesto in cui si colloca, in considerazione della vicinanza di edifici a destinazione residenziale nonché dell'aeroporto militare, quali, ad esempio, sistemi atti a contenere e limitare la dispersione delle polveri prodotte durante le attività di demolizione e sistemi di contenimento dei rumori propri delle operazioni ad esse collegate.

c) Competenza ed esperienza in materia di applicazione e gestione dei CAM: massimo 10 punti

La Commissione valuterà positivamente le proposte che, oltre a presentare con completezza ed esaustività la metodologia e le linee di indirizzo per l'adozione dei CAM, permettano di superare il livello prestazionale di base, evidenziando i risultati conseguibili, non solo limitatamente ai contenuti della progettazione in ambienti destinati ad uffici o caserme, ma anche in termini di progettualità attenta alla manutenzione delle opere e al fine vita delle stesse, al miglioramento prestazionale, ai costi di manutenzione.

Inoltre, saranno valutate positivamente le offerte che comprenderanno, come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, una relazione di prova o un certificato rilasciati da un organismo di valutazione della conformità. Per «organismo di valutazione della conformità» si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio oppure autorizzato, per l'applicazione della normativa comunitaria di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nei casi non coperti da normativa comunitaria di armonizzazione, si impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli organismi eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore.

In particolare, saranno valutati i seguenti aspetti:

c.1) (da 0 a 5 punti) modalità di applicazione e gestione dei CAM.

Il concorrente dovrà illustrare nel dettaglio le modalità con cui saranno attuati i principi di sostenibilità ambientale.

Saranno valutate positivamente quelle offerte dalle quali si evincano i criteri e le metodologie concrete di attuazione dei suddetti principi, con particolare riferimento alle scelte progettuali volte a:

- massimizzare il contenuto di materiali riciclati nei componenti edilizi;
- svolgere un'approfondita analisi e valutazione degli impatti ambientali delle opere e degli interventi oggetto della progettazione attraverso un approccio che tenga conto dei diversi aspetti ecologici e gestionali;
- garantire la minimizzazione dei costi e dei tempi di manutenzione delle opere e dei loro costi di esercizio, la massimizzazione della manutenibilità e sostituibilità degli elementi, nonché di utilizzo di materiali adeguati rispetto alla qualità dell'intervento

richiesto.

c.2) (da 0 a 2 punti) Capacità tecnica dei professionisti esperti in applicazione e gestione dei CAM all'interno del gruppo di lavoro.

Il concorrente potrà indicare la presenza, all'interno del gruppo di lavoro, di ulteriori professionisti, oltre a quello obbligatorio di cui al punto 8 del par. 6.1. esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, certificati da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (alcuni esempi di tali protocolli sono: Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well).

In particolare, verrà assegnato il punteggio, fino ad un massimo di due punti, in funzione delle competenze e delle esperienze maturate da ciascun professionista esperto in applicazione e gestione dei CAM ed in possesso delle predette certificazioni, che verrà indicato come sopra. La commissione assegnerà il punteggio sulla base delle valutazioni dei curricula dei suddetti professionisti allegati al criterio B. Il concorrente dovrà espressamente indicare il numero e le generalità degli ulteriori professionisti indicati, oltre a quello obbligatorio di cui al punto 8 del par. 6.1.

c.3) (da 0 a 3 punti) Aspetti migliorativi connessi al progetto di demolizione del fabbricato esistente.

Il concorrente dovrà illustrare nel dettaglio quali iniziative intende intraprendere al fine di conseguire il massimo risultato in relazione al materiale riutilizzato, riciclato o recuperato derivante dal processo di demolizione del fabbricato esistente.

Saranno valutate positivamente quelle offerte dalle quali si evincano i criteri e le metodologie di attuazione del suddetto principio, con particolare riferimento alle scelte da compiersi preliminarmente all'attività progettuale di demolizione, in relazione alla verifica dei materiali finalizzata alla determinazione di ciò che può essere riutilizzato, riciclato o recuperato in modo da massimizzare la percentuale di riutilizzo e il potenziale di riciclaggio dei rifiuti

18.2. METODO PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

L'attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti avverrà applicando la seguente formula e secondo il metodo aggregativo compensatore:

$$K_i = A_i \cdot P_a + B_i \cdot P_b + C_i \cdot P_c$$

dove:

- K_i è il punteggio totale attribuito al concorrente i -esimo;
- i è l'offerta i -esima;
- A_i , B_i , C_i sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al concorrente i -esimo; il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile ed è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta;
- P_a , P_b , P_c sono i fattori ponderali di cui alla precedente tabella.

18.3. METODO DI CALCOLO DEI COEFFICIENTI QUALITATIVI DELLE OFFERTE

I coefficienti $A_i - B_i - C_i$, relativi rispettivamente ai criteri di valutazione a) e b) e c) della precedente tabella, saranno determinati mediante il metodo del “confronto a coppie”.

Si procederà con la valutazione di ogni coefficiente qualitativo delle varie offerte mediante l'impiego della tabella triangolare, di seguito riportata, contenente tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due.

	B	C	D	E	F	...	N
A							
	B						
		C					
			D				
				E			
					...		
						N-1	

Ogni commissario valuterà quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire assegnando un punteggio da 1 a 6, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, nel seguente modo:

preferenza massima	= 6
preferenza grande	= 5
preferenza media	= 4
preferenza piccola	= 3
preferenza minima	= 2
nessuna preferenza	= 1

Una volta terminati i “confronti a coppie”, i punteggi verranno attribuiti trasformando la somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante il “confronto a coppie” in coefficienti variabili tra zero e uno.

Si specifica che i concorrenti che non raggiungeranno la soglia di sbarramento pari a 45 punti di cui al paragrafo 18 non verranno ammessi alla successiva fase di gara.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della eventuale verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: INVERSIONE DELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.

La prima seduta ha luogo il giorno **25/10/2023** alle ore **15:00**.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il Sistema.

Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della Buste amministrative;
- delle Buste tecniche;
- delle Buste economiche;

Il Sistema garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Si precisa che alle sedute di cui sopra i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara).

La Stazione Appaltante si avvale della facoltà di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione della Busta tecnica, poi alla valutazione alla Busta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica della documentazione contenuta nella Busta amministrativa nei modi e nei termini di cui al par. 23.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle Buste tecniche sono comunicate tramite il Sistema ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dal Sistema.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al paragrafo 18.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 20:

- a) i "punteggi tecnici" (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra il Sistema consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi all'apertura delle Buste economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle Buste economiche, alla verifica della presenza degli elementi ivi indicati secondo le modalità descritte nel presente Disciplinare e, successivamente, alla formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per i singoli criteri A, B e C, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul criterio B.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio parziale per il singolo criterio B, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul criterio A.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per i singoli criteri A e B, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul criterio C.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per tutti i singoli criteri A, B e C la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'Offerta è esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

23. APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

Il Seggio di gara istituito procede in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa, oltre al soggetto risultato primo, anche il **restante 10% dei concorrenti ammessi**, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di anomalia dell'offerta, a verificare:

– l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a 4.603,09 (euro quattromilaseicentotré/09) IVA esclusa. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza

strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante "Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ex D.lgs. 231/01", e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza entrambi reperibili sul sito istituzionale.

L'inosservanza di tale impegno costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà l'Agenzia a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c..

Il Progettista s'impegnerà, inoltre, a manlevare l'Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui al precedente periodo. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità previste nel "*regolamento sulla disciplina del diritto di accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni (delibera Comitato di gestione dell'Agenzia del 17/12/15)*" reperibile sul sito dell'Agenzia del Demanio sezione "amministrazione trasparente"/disposizioni generali/atti generali.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Regionale Amministrativo del Lazio.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

Finalità del trattamento

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa.
- Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;

- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite il sito internet www.agenziademanio.it. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.agenziademanio.it, sezione "Trasparenza".

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è l'Agenzia del Demanio che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo email: demanio.dpo@agenziademanio.it.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

In ultimo, ciascun concorrente è tenuto a presentare ed inserire nella documentazione amministrativa la c.d. Informativa privacy, di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, debitamente sottoscritta, in conformità al modello allegato (**Allegato V**).

Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Salvatore Concettino

Allegati:

- All. I_Domanda di partecipazione
- All. II_DGUE
- All.II bis Tabella di riepilogo requisiti professionali
- All. III_Dichiarazione integrativa del DGUE
- All. IV_Modello di Patto di integrità
- All. V_Informativa Privacy
- All. VI_Schema di contratto
- All. VII_BIMSO-Offerta di gestione informativa OGI
- All. VIII_Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – Giugno 2023
- All. IX_Partecipazione nuove gare.